

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

[Handwritten signature]

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

che copia conforme della presente deliberazione:

ATTESTA

è in pubblicazione all'albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi dal **- 3 APR. 2015** al **18 APR. 2015** ex art.124, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267.

Andria, li **- 3 APR. 2015**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, _____

Su conforme relazione del Responsabile dell'albo pretorio si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio online per 15 giorni.

Andria, _____

Per collazione *[Handwritten signature]*



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 6 DEL 16 marzo 2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Marzo nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito alle ore 11,13 in seduta ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Provinciale. Presiede il Presidente della Provincia Francesco Carlo Spina con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

a) il Presidente della Provincia e i Consiglieri come qui di seguito indicati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) SPINA FRANCESCO CARLO	X		8) MARCHIO ROSSI LORENZO		X
2) ANTONUCCI GIUSEPPE	X		9) MINERVINO ANDREA	X	
3) ANTONUCCI LUIGI ROSARIO	X		10) SGARAMELLA PASQUALE	X	
4) BRUNO GIOVANNA	X		11) SILVESTRI VIGILANTE BENEDETTO	X	
5) CAMPANA DOMENICO	X		12) SPINA ANTONIA	X	
6) CORRADO GIUSEPPE	X		13) VITANOSTRA SALVATORE	X	
7) GIORGINO VINCENZO	X				

In totale presenti n. 12 Consiglieri presenti e n. 1 Consigliere assente.

b) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo

Il Presidente della Provincia, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone all'attenzione del Consiglio Provinciale la proposta di deliberazione in oggetto indicata, così come pervenuta agli atti del Servizio Consiglio, previa istruttoria del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti", conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del relativo Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/00, ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, così come di seguito si riporta:

"Previa istruttoria del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti", conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del relativo Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/00,

PREMESSO che:

- *secondo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione "i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";*
- *ai sensi del comma 4 dell'art. 4, della L. 5 giugno 2003, n.131 "la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione";*
- *ed ancora, l'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni...";*
- *il comma 2-quater dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 10 della legge n. 69/2009, dispone testualmente che "le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela";*

CONSIDERATO che

- *la normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di tutela dei dati personali ha subito modifiche sostanziali, avendo il legislatore provveduto in particolare a raccordare le disposizioni sul diritto di accesso con quelle in materia di riservatezza dei dati personali nonché a dare una più compiuta attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, configurando il diritto di accesso in ragione delle sue finalità di interesse pubblico, quale principio generale dell'attività amministrativa, riconducendolo fra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;*
- *in tale ottica, il dlgs. n. 33/13 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha disciplinato all'art. 5, l'istituto dell'"accesso civico", prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;*
- *nello specifico, la richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione ed, inoltre, la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza;*

VALUTATA, pertanto, la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi adeguato alle recenti disposizioni normative di cui sopra, che

PROV

disciplini e renda facilmente accessibili le modalità di esercizio del diritto di accesso, al fine di garantire i principi economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, dell'azione amministrativa dell'Ente;

DATO ATTO che il Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti", in collaborazione con il Segretario Generale, ha provveduto alla stesura di un regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e che lo schema di tale regolamento, composto di 37 articoli, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che detto Regolamento, oltre a contenere disposizioni sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (soggetti che possono esercitare il diritto di accesso, responsabile del procedimento, soggetti controinteressati, limitazione e differimento dell'accesso, ecc.), regola il diritto di accesso esercitato dai consiglieri provinciali contenendo, altresì, norme in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa ed accesso civico;

RITENUTO di procedere all'approvazione del "Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi", allegato al presente provvedimento;



- VISTI:
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
 - gli articoli 42, 124, 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare l'art. 54;
 - la legge 18 giugno 2009 n. 69;
 - il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in tema di semplificazioni amministrative, convertito in L. n. 35/2012;
 - la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il d.lgs. n. 33/13, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - lo Statuto Provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei Settori competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Udita la relazione

presenti e votanti n. con voti favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi. (Allegato 1 - Regolamento in materia di procedimento amministrativo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la disapplicazione di qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;
- 3) di demandare al dirigente del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti" proponente, l'adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale all'adozione e all'attuazione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia, di "Amministrazione Trasparente";

DELIBERA

Su proposta del

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

presenti e votanti n. con voti favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato”

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente della Provincia Francesco Carlo Spina relazione sull'argomento in oggetto. Cede la parola al Segretario Generale, la quale approfondisce alcuni aspetti della proposta di deliberazione in discussione. Intervengono alcuni Consiglieri.

Per il dettaglio di tutti gli interventi concernenti l'argomento in trattazione, si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

Il Consigliere Sgaramella presenta il seguente emendamento: *” Si chiede di eliminare il punto 2 dell'art. 29”*.

Il dirigente del Settore 1 “Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti”, esprime parere non favorevole relativamente al suindicato emendamento.

Detto emendamento messo ai voti per alzata di mano risulta approvato all'unanimità dei consiglieri presenti con il seguente esito: Presenti e votanti n. 12, n. 12 voti favorevoli (Antonucci G., Sgaramella, Vitanostra, Bruno, Spina F., Antonucci L.R., Campana, Corrado, Giorgino, Minervino, Silvestri Vigilante, Spina A.), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente della Provincia apre le procedure di voto in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio avente ad oggetto: *”Approvazione del Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi”*, come emendata la quale risulta approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti con il seguente esito: Presenti e votanti n. 12, n. 12 voti favorevoli (Antonucci G., Sgaramella, Vitanostra, Bruno, Spina F., Antonucci L.R., Campana, Corrado, Giorgino, Minervino, Silvestri Vigilante, Spina A.), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- gli articoli 42, 124, 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare l'art. 54;
- la legge 18 giugno 2009 n. 69;
- il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in tema di semplificazioni amministrative, convertito in L. n. 35/2012;
- la legge 6 novembre 2012. n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. n. 33/13, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- lo Statuto Provinciale;

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto degli interventi e di quanto emerso dalla discussione;

Visto l'emendamento presentato;

Ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione della proposta di deliberazione ad oggetto: *”Approvazione del Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi”* come emendata;

Richiamato l'esito della relativa votazione.

1. di approvare il Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi. (Allegato 1 - Regolamento in materia di procedimento amministrativo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come emendato;
2. di disporre la disapplicazione di qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il Regolamento per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;
3. di demandare al dirigente del Settore 1 “Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti” proponente, l'adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale all'adozione e all'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia, di “Amministrazione Trasparente”;